



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 16/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 7 luglio 2015, n. 14

“Progeva srl” - Installazione di Laterza (TA) alla via S.C. 14 Madonna delle Grazie-Caione n.c. Autorizzazione Integrata Ambientale, per costruzione ed esercizio di installazione di produzione di compost, codice IPPC 5.3.b.1 di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'anno 2015 addì 7 del mese di luglio in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

Il Dirigente dell'Ufficio
Autorizzazione Integrata Ambientale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;

Vista la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con la quale è stato affidato l'incarico al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile

dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ora denominato Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 4/2015 con la quale è stato affidato l'incarico ad interim al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 4 del 09/03/2015 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio AIA, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45".

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";
- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato "Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti: Impianti di trattamento meccanico biologico";
- il D. Lgs. n. 99 del 27 Gennaio 1992 "Utilizzazione dei fanghi di depurazione-Attuazione della direttiva 86/278/CEE";
- il D. Lgs. n. 75 del 29 Aprile 2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
- il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
- il Decreto Ministeriale 272/2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152"
- la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17";

Vista la relazione dell'Ufficio, espletata dall'AP ing. Paolo GAROFOLI così formulata:

Relazione dell'Ufficio

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l'installazione in esame si qualifica come installazione esistente "non già soggetta ad AIA", definizione quest'ultima riportata all'articolo 5 comma 1 lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 ed introdotta dal D.Lgs. 46/014 di recepimento della Direttiva IED. Per la suddetta tipologia di installazione, l'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 46/2014 stabilisce che "l'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti."

Il procedimento amministrativo riguarda l'esercizio dell'attività di produzione di compost già autorizzata con provvedimento rilasciato dalla Provincia di Taranto ai sensi dell'art. 208 del Testo Unico Ambientale nonché l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di nuovi assetti impiantistici (aggiornamento tecnologico mediante i cosiddetti primo e secondo stralcio funzionale) per i quali la Regione Puglia - Servizio Ecologia ha espresso il giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 27 novembre 2013.

Procedimento amministrativo:

1. in data 11 luglio 2014 veniva acquisita al prot. 2850 del Servizio Rischio Industriale la domanda di autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di produzione di fertilizzanti da rifiuti organici differenziati del Gestore PROGEVA srl;
2. con nota prot. 3559 del 15/09/2014, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti comunicava l'avvio del procedimento riportando le informazioni previste dall'articolo 8 della Legge 241/90 e smi;
3. in data 01 ottobre 2014 veniva pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia l'avviso dell'avvio del procedimento autorizzativo conformemente a quanto disposto dall'articolo 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014;
4. in data 05 agosto 2014 veniva acquisita al prot. 3173 la nota di trasmissione della copia del bonifico attestante la quietanza dell'avvenuto pagamento relativo all'acconto della tariffa complessiva (Ti - tariffa istruttoria) calcolato secondo la DGR 1113 del 19/05/2011;
5. con nota prot. 4221 del 31/10/2014 veniva convocato un sopralluogo, ai fini istruttori, presso l'installazione per il giorno 11 novembre 2014;
6. in data 11 novembre 2014 si teneva il sopralluogo presso l'installazione e i rappresentanti della Regione indicavano la natura dell'AIA quale autorizzazione alla costruzione ed esercizio invitando, quindi, il Comune ad esprimere specifico parere inerente ai profili edilizi ed urbanistici;
7. il giorno 15 dicembre 2014 si teneva la prima riunione di conferenza di servizi, convocata con nota prot. 4673 del 21/11/2014, durante la quale si chiedevano integrazioni documentali al Gestore ed il Comune di Laterza consegnava il parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico, prot. 20260 del 15 dicembre 2014, indicando che l'intervento - ove assentito dall'Ente procedente - costituisce variante di destinazione urbanistica al vigente PRG da zona "E" a zona destinata ad impianto produttivo. Nella medesima riunione di Conferenza di Servizi, il Gestore consegnava la documentazione integrativa riguardante lo schema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi del Regolamento Regionale 26/2013.
8. con nota prot. 57/2015/LM/ng del 03.02.2015 ed acquisita al prot. 467 del 04/02/2015, il Gestore trasmetteva la documentazione integrativa richiesta durante la Conferenza di Servizi del 15 dicembre 2014;
9. In data 27 aprile 2015 si teneva la seconda riunione di Conferenza di Servizi durante la quale veniva chiesto al Gestore di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo alla luce delle diverse richieste di integrazione formulate da ARPA Puglia ed il relativo verbale veniva trasmesso con nota prot. 1606 del 28/04/2015 con cui contestualmente veniva convocata la terza riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 25 maggio 2015;
10. Il Comando Provinciale dei VVF di Taranto trasmetteva la nota prot. 4817.30-04-2015, acquisita al

- prot. 1719 del 05 maggio 2015, comunicando che l'attività di che trattasi è in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi rinnovato in data 23 maggio 2014 e che per la stessa è stato espresso parere favorevole sul progetto di modificazioni con nota prot. 3551 del 15/02/2013.
11. In data 12 maggio pervenivano a mezzo pec gli elaborati integrativi, acquisiti al prot. 1848, resi a riscontro delle richieste formulate durante la Conferenza di Servizi del 27 aprile 2015;
12. Il giorno 29 maggio 2015 si teneva l'ultima seduta di Conferenza di Servizi durante la quale veniva data lettura della bozza di documento tecnico predisposto dall'Ufficio AIA nonché del parere pervenuto da ARPA Puglia, prot. 30711 - 173 - del 29/05/2015 ed acquisito al prot. 2189 del 29/05/2015. A seguito di mancata condivisione da parte del Gestore di alcune prescrizioni formulate da ARPA Puglia, la Regione Puglia stabiliva "di chiedere dettagli ad ARPA sulle ragioni dell'inclusione del parametro idrocarburi totali fra quelli del PMC nonché sulle ragioni dello specifico limite proposto. Inoltre, atteso il termine transitorio fissato dal RR 26/2013 per l'eventuale adeguamento di impianti esistenti nonché la previsione di adeguamento dell'esistente impianto di trattamento delle acque meteoriche associato alla realizzazione del cosiddetto primo stralcio funzionale, l'ufficio AIA e la Provincia di Taranto stabilivano di sottoporre specifico quesito al competente Ufficio Tutela delle Acque della Regione Puglia, riservandosi la possibilità di disporre l'avvio di un procedimento di riesame/ aggiornamento dell'AIA, volto all'eventuale adeguamento della soluzione progettuale proposta dal Gestore alle indicazioni che potranno pervenire dal citato ufficio regionale estensore del Regolamento Regionale di settore."
13. In data 11 giugno 2015 veniva acquisita al prot. 2354 la documentazione integrativa resa dal Gestore a riscontro delle richieste di integrazione fissate durante la Conferenza di Servizi del 29 maggio 2015;
14. Con nota prot. 2286 del 08 giugno 2015 si trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 29 maggio 2015 e veniva chiesto ad ARPA Puglia di indicare le ragioni dell'inserimento del parametro "idrocarburi totali" fra quelli da sottoporre ad obbligo di monitoraggio periodico allo scarico idrico nonché le ragioni dello specifico limite proposto al fine di poter congruamente motivare l'eventuale prescrizione da impartire con il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
15. ARPA Puglia - DAP Taranto con nota prot. 0033303 - 82 del 11/06/2015, acquisita al prot. 2371 del 11/06/2015, rendeva il chiarimento richiesto in ordine alle ragioni dell'inserimento del parametro idrocarburi totali fra quelli da sottoporre ad obbligo di monitoraggio nonché in riferimento al valore proposto di relativo limite;
16. L'Ufficio AIA, condividendo il chiarimento reso, trasmetteva al Gestore la nota di ARPA Puglia DAP Taranto e preannunciava l'inserimento della specifica prescrizione nell'atto autorizzativo finale;
17. Con nota prot. 2439 del 16/06/2015, l'Ufficio AIA inoltrava specifica richiesta di parere al Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia in ordine alla conformità del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche progettato dal Gestore, con riferimento sia all'assetto impiantistico esistente sia all'assetto impiantistico futuro;
18. In data 23 giugno 2015, con nota prot. 2575, l'Ufficio AIA inoltrava ad ARPA Puglia - DAP Taranto la richiesta di parere conclusivo con particolare riferimento alla bozza di documento tecnico AIA già trasmesso con nota prot. 2286 del 08/06/15 e al Piano di Monitoraggio e Controllo revisionato al fine di consentire la conclusione del procedimento amministrativo;
19. In data 7 luglio è pervenuta la nota, prot. 38198-88 del 07/07/2015, di riscontro da parte di ARPA Puglia - DAP Taranto alla richiesta di cui al punto precedente.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

- il procedimento amministrativo riguarda l'esercizio dell'attività di produzione di compost già autorizzato con provvedimento rilasciato dalla Provincia di Taranto ai sensi dell'art. 208 del Testo Unico Ambientale nonché l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di nuovi assetti impiantistici (aggiornamento tecnologico mediante i cosiddetti primo e secondo stralcio funzionale) per i quali la Regione Puglia - Servizio Ecologia ha espresso il giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale con

Determinazione Dirigenziale n. 317 del 27 novembre 2013.

- a partire dal 01 ottobre 2014, data di pubblicazione sul Portale Ambientale della Regione Puglia dell'avviso di avvio del procedimento autorizzativo conformemente a quanto disposto dall'articolo 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014, sino alla data odierna non sono pervenute osservazioni;

- per l'attività di produzione di fertilizzanti da rifiuti organici differenziati, codificata al punto 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, alla data odierna non sono pubblicate le Conclusioni sulle BAT. Pertanto, anche alla luce delle Linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014 secondo cui (punto 13) "per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.lgs. 372/99 o del D.Lgs. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari", è stato considerato il DM 29 gennaio 2007 quale riferimento tecnico utile a fissare le migliori tecniche disponibili per la specifica attività di trattamento meccanico-biologico;

- per l'installazione in esame, con particolare riferimento all'assetto impiantistico esistente ed in esercizio, sono applicabili le disposizioni transitorie del Regolamento Regionale 26 del 9 dicembre 2013 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia". Pertanto, alla luce delle indicazioni che perverranno dal competente Servizio Regionale Risorse Idriche in ordine alla conformità/difficoltà della soluzione progettuale proposta rispetto alla richiamata legislazione regionale, potrà essere disposto d'ufficio il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale così come già indicato durante la conferenza di servizi del 29 maggio 2015;

- l'intervenuta Legge Regionale 23 del 16 aprile 2015 "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7 come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17" all'art. 1 comma 3 dispone che "Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace." Per l'installazione, in esame, il Gestore nell'ambito del cosiddetto aggiornamento tecnologico proposto, di cui al giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 27 novembre 2013, ha proposto il confinamento di aree su cui si svolgono processi attualmente all'aperto anche al fine di raggiungere il rispetto delle migliori tecniche disponibili. Con riferimento al sistema di biofiltrazione, ARPA Puglia DAP Taranto ha ritenuto che la chiusura dei biofiltri ed il convogliamento dell'emissione con implementazione di idonei punti per il corretto campionamento consentirebbero vantaggi quali la migliore dispersione degli odori, la riduzione di eventuali impatti sui recettori, agevolerebbero le operazioni di autocontrollo a carico del Gestore e di prelievo di un campione di fluido rappresentativo dell'intera quantità emessa dal camino da parte di ARPA. In ragione:

- delle motivazioni addotte dal Gestore relativamente agli effetti controproducenti connessi alla chiusura dei biofiltri;

- della natura del sistema di biofiltrazione, non rispondente ad un processo di lavorazione di cui al richiamato articolo 1 comma 3 della Legge Regionale 23/2015;

- della previsione del DM 29/01/2007 di eventuale copertura/chiusura dei biofiltri fissa o mobile nei seguenti casi: nel centro urbano (anche se l'impianto è dislocato in zona industriale); nelle immediate vicinanze del centro urbano (anche se l'impianto è dislocato in zona agricola); in zone ad elevata piovosità media (acqua meteorica > 2000 mm/anno).

si ritiene di non dover prescrivere in prima applicazione tale obbligo al Gestore. Si ritiene, invece, scientificamente idoneo demandare ad ARPA Puglia la valutazione dell'efficacia del sistema di abbattimento delle emissioni odorigene, al fine di impartire eventualmente la copertura/chiusura dei

biofiltri, a valle delle misurazioni in autocontrollo previste nell'allegato documento tecnico. A tal fine, potrà disporsi un eventuale riesame dell'AIA alla luce di una dettagliata valutazione da parte dell'Autorità di Controllo.

- Il cronoprogramma di realizzazione dell'aggiornamento tecnologico presentato dal Gestore, in quanto associato ad interventi che consentono l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili, deve essere oggetto di specifica prescrizione;

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale, in quanto sostitutiva dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, costituisce variante allo strumento urbanistico. Su tale portata autorizzativa, si precisa che il progetto di aggiornamento tecnologico è stato già oggetto di giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale nonché di parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico, prot. 20260 del 15 dicembre 2014, da parte del Comune di Laterza (TA). A tal fine, si segnala anche la consolidata giurisprudenza in materia (vedi TAR Piemonte Sez 1^a - 18 febbraio 2015, n. 318) secondo cui è la stessa autorizzazione ad avere effetto di variare automaticamente lo strumento urbanistico. Ne deriva, quindi, che con il rilascio dell'AIA i suoli interessati dal progetto di aggiornamento tecnologico assumono la destinazione d'uso di "siti ad uso commerciale e industriale" ai fini della individuazione della colonna di riferimento utile a stabilire l'assenza di contaminazione delle terre e rocce da scavo da reimpiegare nello stesso sito di escavazione;

- Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie che il Gestore deve prestare ai sensi dell'art. 208 comma 2 e comma 11 del D.Lgs. 152/06 e smi, si prendono in considerazione i parametri previsti dalla bozza di decreto interministeriale del 25 luglio 2014, salvo eventuale congruaggio che sarà determinato a seguito di pubblicazione del decreto. Tanto anche alla luce delle disposizioni temporanee fornite dalla Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del MATTM con nota prot. 19931/TRI del 18/07/2014.

- Il documento tecnico, riportante le condizioni di esercizio e le misure necessarie a soddisfare i requisiti indicati all'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e smi, è stato oggetto di valutazione durante la Conferenza di Servizi conclusiva del 29 maggio 2015 e gli enti partecipanti non hanno ravvisato particolari motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

- A seguito della trasmissione del verbale dell'ultima conferenza di servizi del 29 maggio 2015, ad eccezione di ARPA Puglia non è pervenuto alcun parere che, quindi, si intende favorevolmente acquisito da parte di tutti gli enti interessati per effetto dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e smi.

- L'attività svolta presso l'installazione è certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e, pertanto, il termine di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi, dell'autorizzazione integrata ambientale viene fissato in dodici anni a condizione che sia garantito il mantenimento della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 per tutta la durata dell'AIA;

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente dell'Ufficio per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente dell'Ufficio
Autorizzazione Integrata Ambientale

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta;

in considerazione della natura dei pareri resi da:

1. Comune di Laterza in forma favorevole sotto l'aspetto urbanistico, prot. 20260 del 15 dicembre 2014;
2. Provincia di Taranto in sede di conferenza di servizi del 29 maggio 2015;
3. ARPA Puglia - DAP Taranto con nota prot. 38198-88 del 07/07/2015;
4. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota 4155.15-04-2015;
5. In forma di assenso, per effetto dell'articolo 14-ter comma 7 della legge 241/90 da parte di tutti gli altri enti convocati alle sedute di conferenza di servizi

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

di rilasciare al Gestore PROGEVA srl l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la costruzione ed esercizio della installazione di produzione di compost, codice IPPC 5.3.b.1 di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, ubicata in Laterza alla via S.C. 14 Madonna delle Grazie-Caione n.c. stabilendo che:

1. viene autorizzato l'esercizio della installazione nell'assetto impiantistico esistente e la costruzione ed esercizio a seguito dell'aggiornamento tecnologico (primo e secondo stralcio funzionale) di cui al giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale rilasciato dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 27 novembre 2013;
2. devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico";
3. alla luce delle indicazioni che perverranno dal competente Servizio Regionale Risorse Idriche in ordine alla conformità/difformità della soluzione progettuale proposta rispetto alla legislazione regionale in materia di trattamento delle acque meteoriche, sarà disposto d'ufficio, se necessario, il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale così come già indicato durante la conferenza di servizi del 29 maggio 2015;
4. a seguito delle misurazioni in autocontrollo previste nell'allegato documento tecnico, ARPA Puglia effettuerà la valutazione dell'efficacia del sistema di abbattimento delle emissioni odorigene, al fine di impartire eventualmente la copertura/ chiusura dei biofiltri nell'ambito di un procedimento di riesame della presente Autorizzazione Integrata Ambientale;
5. la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, costituisce variante allo strumento urbanistico.
6. Per effetto dell'avvenuta variante allo strumento urbanistico, i suoli interessati dal progetto di aggiornamento tecnologico assumono la destinazione d'uso di "siti ad uso commerciale e industriale" ai fini della individuazione della colonna di riferimento utile a stabilire l'assenza di contaminazione delle

terre e rocce da scavo da reimpiegare nello stesso sito di escavazione;

7. Il Gestore è tenuto a rispettare le condizioni e prescrizioni riportate nel giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 27 novembre 2013 della Regione Puglia - Servizio Ecologia;

8. Il Gestore è tenuto a volturare in favore dell'Autorità Competente, entro 60 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, la garanzia finanziaria già prestata in favore della Provincia di Taranto con estensione all'intero periodo di validità della presente AIA e per altri 2 anni come indicato dalla bozza di decreto interministeriale trasmesso con nota prot. 0020553/TRI del 25 luglio 2014 salvo conguaglio a seguito di pubblicazione dello stesso decreto.

9. il Gestore deve adeguare, ai sensi dell'art. 208 comma 2 e comma 11 del D.Lgs. 152/06 e smi, in favore dell'Autorità Competente, prima dell'entrata in esercizio dell'assetto impiantistico associato al primo lotto funzionale e al secondo lotto funzionale, la garanzia finanziaria determinata sulla base dei parametri previsti dalla bozza di decreto interministeriale del 25 luglio 2014, salvo eventuale conguaglio che sarà determinato a seguito di pubblicazione del decreto stesso;

10. il Gestore è tenuto a rispettare il cronoprogramma (elaborato Q.3 - giugno 2014) di realizzazione del primo stralcio funzionale in considerazione dell'associato raggiungimento degli obiettivi di adeguamento alle migliori tecniche disponibili;

11. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

12. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

13. il termine di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi, della presente autorizzazione integrata ambientale viene fissato in dodici anni a condizione che sia garantito il mantenimento della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 per tutta la durata dell'AIA;

14. dovrà essere corrisposto, entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta, il saldo delle tariffe istruttorie che saranno determinate secondo i criteri della DGRP 1113/2011.

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Gestore "PROGEVA srl" con sede legale e di impianto in Laterza (TA) alla via S.C. 14 Madonna delle Grazie-Caione n.c..

- di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA per i successivi adempimenti;

- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Laterza (TA) per i successivi eventuali adempimenti derivanti dalla variante urbanistica perfezionata con il presente provvedimento;

- di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Servizio Urbanistica, al Comando Provinciale dei VVF.

Il presente provvedimento, visto l'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 46/2014, è immediatamente esecutivo. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

a) è redatto in unico originale, composto da n. 15 fasciate e n. 2 allegati composti da n. 74 fasciate e 55 fasciate per un totale di n. 144 fasciate;

b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:

www.regione.puglia.it

- nel Portale Ambientale Regionale

(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente (ad interim) d'Ufficio

Dott. Giuseppe Maestri